



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere (relatore)
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Valeria Fusano	Primo Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**sulla richiesta di parere ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016
del comune di DALMINE (BG)**

Vista la nota del Comune di Dalmine (BG), pervenuta a mezzo pec in data 14 ottobre 2025, registrata al prot. C.d.c. n. 19967 del 14.10.2025 e al protocollo pareri TUSP n. 148/2025, con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto *“Comunita' energetica rinnovabile- approvazione adesione e partecipazione del comune di Dalmine alla comunità energetica SUN-FAI società cooperativa”*;

Vista la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Vista l'ordinanza n. 265 del 14 ottobre 2025 con la quale il Presidente di Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;
Udito il relatore Maura Carta;

FATTO

1. *L'operazione societaria promossa dal Comune di Dalmine.*

Il Consiglio Comunale di Dalmine, comune bergamasco di 23.729 abitanti al 31 dicembre 2024, ha sottoposto alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3 TUSP, la delibera n. 69 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto "*Comunità energetica rinnovabile- approvazione adesione e partecipazione del comune di Dalmine alla comunità energetica Sun-fai società cooperativa*".

La decisione consiliare dopo un'esposizione del quadro normativo di riferimento, unionale e nazionale, evidenzia che le comunità energetiche rinnovabili (di seguito CER) possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall'ordinamento giuridico vigente.

A tal fine sono stati presi contatti con diverse realtà operanti nel territorio ed è stata individuata la "Comunità energetica SUN-FAI Società Cooperativa" di Dalmine (BG) che ha aperto una configurazione locale sulla cabina primaria nel Comune di Dalmine con una potenza di produzione complessiva di 244 KW.

L'adesione del Comune di Dalmine alla Comunità Energetica cooperativa Sun-fai è stata adottata sulla scorta delle considerazioni riportate alle pgg. 3 e ss. della delibera in esame che, tra l'altro, sottolinea come "*... il Comune non rileva oneri di tipo indiretto derivante dall'acquisizione della partecipazione, in quanto l'Amministrazione comunale diverrà socio consumatore rispetto alla compagine societaria della cooperativa SUN-FAI e che quindi non sussiste un rischio d'impresa ma il beneficio è rappresentato dagli incentivi che percepirà in proporzione all'adesione; l'acquisto di una quota di partecipazione alla società è prevista la spesa di 25 euro a titolo di quota associativa una tantum....*":

L'Ente ha trasmesso, unitamente alla delibera, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, il verbale n. 13 del 15 settembre 2025 con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, lo Statuto e il Regolamento della Cooperativa, e il Prospetto del Piano previsionale quinquennale 2025/2029.

La visura camerale effettuata dalla Sezione alla data odierna ha confermato che il Comune di Dalmine non è socio della predetta società cooperativa.

DIRITTO

2. *L'art. 5 del TUSP e il controllo della Corte dei Conti.*

L'art. 5, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le

Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltreché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta per la compiuta analisi di tale funzione si rimanda a Corte dei conti, n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022; SRC Lombardia Sezione Lombardia n. 161 e n. 194 del 2022 e, tra le più recenti n. 105/2025/PASP).

I parametri del controllo affidato alla Corte dei conti, elencati dal legislatore, consistono nella verifica della conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP.

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento si procede all'esame dell'atto deliberativo trasmesso dal Comune di Dalmine.

a) Il vincolo tipologico (artt. 3, 5 e 7 TUSP).

L'operazione in esame è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale, come richiesto dall'art. 7, commi 1 e 2, T.U.S.P. e art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000 (d'ora in poi, anche, T.U.E.L.). L'atto deliberativo in discorso è corredato dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 TUEL e del parere del Collegio dei Revisori.

b) Il vincolo finalistico previsto dall'art. 4 del TUSP

Le partecipazioni (dirette e indirette) in organismi societari da parte degli enti pubblici sono assoggettate, secondo quanto previsto dall'art. 4 del TUSP a un doppio vincolo:

- di scopo, consistente nello svolgimento di attività di produzione di beni e servizi "*strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" (c.d. principio della funzionalizzazione);
- di attività, dovendo la società svolgere una delle attività prescritte.

La delibera in esame osserva come la partecipazione del Comune di Dalmine alla C.E.R. esistente sia preordinata al perseguimento di finalità istituzionali, diretta alla produzione di un servizio di interesse generale (l'autoproduzione e la condivisione di energia rinnovabile per promuovere l'autoconsumo a livello locale), in virtù del quale viene messa a disposizione della cittadinanza l'energia eccedentaria prodotta dagli impianti inclusi nella configurazione, secondo uno schema che mira a valorizzare e a razionalizzare le risorse energetiche locali e che non sarebbe possibile assicurare alle medesime condizioni (art. 4 TUSP).

Come osservato nelle precedenti delibere PASP della Sezione nn. 22, 134, 135, 135 e 262 del 2025 riguardanti tutte l'adesione alla cooperativa Sun-Fai, la motivazione

sottesa all'adesione del Comune di Dalmine riprende tautologicamente disposizioni normative.

L'attività di produzione di energia e le altre attività connesse (quali, gestire i rapporti con il GSE; accedere agli incentivi e agevolazioni connessi alla condivisione dell'energia tra i soci), tutte previste dall'art. 4 dello Statuto Sun Fai sono tendenzialmente in linea con le attività delle comunità energetiche ex art. 31 del d.lgs. n. 199/2021.

Come osservato dalla giurisprudenza contabile, esse possono, peraltro, assolvere ad una finalità pubblica purché la motivazione dimostri *“che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (nel caso di specie, l'energia elettrica) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del d.lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento”* (così, ex plurimis, SRC Lombardia, n. 201/2017/PAR e SRC Toscana, n. 151/2025/PASP). Tale verifica non risulta pienamente adempiuta con l'atto deliberativo in esame che non opera alcun concreto richiamo a tali parametri.

Ciononostante, avuto riguardo alle previsioni statutarie della società cooperativa e alle funzioni intestate al Comune, la Sezione ritiene, nel caso specifico, di poter superare le carenze dell'atto deliberativo n. 70/2025 in ordine al profilo motivazionale attinente al rispetto del c.d. principio della funzionalizzazione, stante la riconduzione dell'oggetto sociale della CER (art. 4 dello Statuto Cooperativa Sun Fai).

c) Verifica dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nn. 16 e 19 del 2022.

Il Collegio deve verificare l'adeguatezza della motivazione e la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni deve essere supportato da un approfondito business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Nel caso in esame tale verifica risulta solo in parte effettuata.

La delibera n. 69 del 2025 non contiene dati economici e si limita a richiamare l'unico documento che contiene un'analisi succinta e semplificata dell'intervento: il Piano economico finanziario delle attività della Cooperativa periodo 2025 – 2029.

L'Ente pur riconoscendo che esso contempla i soli costi di gestione puri e non anche quelli indotti dagli eventuali investimenti afferma che tali investimenti saranno eventualmente sostenuti con appositi finanziamenti ottenibili dalle misure incentivanti le energie rinnovabili.

Il Piano allegato alla delibera risulta formulato, nei suoi elementi fondamentali, in modo chiaro e riflette sostanzialmente sia l'attività di gestione di Comunità energetica locale (raccolta di energia da parte di soggetti privati dotati di impianti fotovoltaici, al netto dell'autoconsumo), sia il progetto che mira a creare sinergia tra pubblico e privato tramite l'aggregazione di impianti fotovoltaici con l'obiettivo di condivisione dell'energia rinnovabile prodotta in eccesso, a beneficio dell'istituzione pubblica coinvolta e dei cittadini del territorio.

Va al contempo osservato che la delibera e l'allegato *Prospetto bilancio previsionale quinquennale 2025-2029 della COMUNITÀ ENERGETICA SUN-FAI SOCIETÀ COOPERATIVA* riportano stringate informazioni.

L'analisi di fattibilità è unicamente quella ricavabile dal Prospetto del bilancio previsionale quinquennale 2025-2029, allegato alla delibera in esame, che presenta contenuti essenziali nelle previsioni finanziarie, nel conto economico (stime dei costi e dei ricavi) e nei cash flow complessivi.

La semplicità della struttura societaria e il modesto valore dell'intervento sono confermati nel commento in calce al citato Prospetto ove si legge che “...i costi fissi per Sun-Fai si riducono, almeno nei primissimi anni di sperimentazione e assestamento, al pagamento dell'onorario di professionisti che prestano assistenza sotto l'aspetto contabile, fiscale e tributari. Tali costi sono stimabili in una cifra non superiore ai 5000 € annui...”:

In conclusione, detto Prospetto, con previsioni che sembrano attendibili, contiene una sintetica analisi degli investimenti, dichiara che i flussi in entrata sono in parte correlati ai ricavi dalle vendite di energia e per altra parte ricondotti ad eventi futuri e indeterminati (incentivi del GSE).

Il Collegio dei Revisori nel verbale n. 13 del 15 settembre 2025 dichiara che la sostenibilità finanziaria cui all'art. 5, comma 1 del D.lg. n. 175/2016 è supportata dalla valutazione economico-finanziaria contenuta nello studio di fattibilità, nella quale si evidenzia la gestione in equilibrio, garantita dai ricavi derivanti dall'autoconsumo e dalla valorizzazione dell'energia condivisa.

Ferme restando le carenze sopra evidenziate, l'iniziativa non presenta, allo stato, elementi di preoccupazione per possibili future diseconomie gestionali, trattandosi dell'adesione ad una CER che gestisce flussi di ricavi e incentivi a costi contenuti.

Anche per quanto concerne la tipologia e le caratteristiche degli impianti ivi compresa la potenza nominale massima degli impianti realizzati o in corso di realizzazione, le informazioni sono limitate all'essenziale.

Risulta attivata nel comune di Dalmine una cabina primaria alimentata da due impianti fotovoltaici, uno da 240 kW e uno da 4 kW, appartenenti il primo a una PMI del territorio e il secondo a una famiglia mentre è prevista una ulteriore cabina primaria, per un impianto da 110 kW su un immobile di proprietà del Comune di Osio Sotto, nonché di altri impianti di potenza contenuta nei comuni di Carenno e San Giovanni Bianco.

Il Collegio rimarca la semplicità dell'analisi di fattibilità e l'essenzialità delle indicazioni sulla produzione di energia da condividere o autoconsumare ma al contempo rileva come, a fronte di una partecipazione societaria indubbiamente modesta (quota di 25,00 euro), si possa ritenere che dall'operazione descritta possano derivare esiti *potenzialmente* coerenti con le finalità istituzionali alla luce delle analisi sopra evidenziate.

c) Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

Dalla delibera e dall'allegato Prospetto 2025-2029 emergono dati economici ed informativi che dimostrano sufficienti presupposti per valutare in senso positivo la congruenza tra il piccolo investimento previsto (25 euro) e i vantaggi che potrebbero scaturire dalla predetta adesione alla cooperativa esistente.

f) Compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 5, c. 2 TUSP).

La delibera in esame precisa che *"la tipologia e la misura del sostegno che il Comune di Dalmine intende concedere è conforme alle norme dei trattati europei...in quanto l'intervento è finalizzato(a) misure di risparmio e di efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabili, in aderenza alle indicazioni impartite dalla Comunicazione della Commissione UE recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" (2022/C 80/01), soddisfacendo in tal modo i requisiti richiesti dall'art. 5, comma secondo, TUSP"*.

La verifica di tale requisito è positiva.

e) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

La delibera dà atto che lo schema di atto deliberativo è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, a consultazione pubblica mediante avviso sull'albo on line del Comune e sul sito web comunale dal 22 luglio 2025 al 16 agosto 2025 e che in tale periodo non è pervenuta alcuna osservazione.

In conclusione, ferme restando le considerazioni sopra riportate anche con riguardo al modesto valore del contributo del Comune, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e dell'art. 148 bis, comma 2, del d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui all'art. 20 dello stesso TUSP,

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia a fronte di talune carenze di dati e informazioni, esprime *parere positivo con osservazioni* sulla deliberazione consiliare n. 69 del 25 settembre 2025 del Comune di Dalmine, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.d.

DISPONE

a cura della Segreteria, la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Sindaco perché ne informi l'assemblea.

Il Comune di Dalmine è tenuto a pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

il Relatore
(Maura Carta)

il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

28 ottobre 2025

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)